

DURC **(Documento Unico di Regolarità Contributiva)**

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE.

Ai sensi dell'art. 9 comma 76 della Legge n. 415/1998, Il rilascio del DURC può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti che hanno sottoscritto l'Avviso Comune del 16.12.2003 e che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con l'Accordo 18.12.1998.

La regolarità oggetto del DURC riguarda:

- **APPALTI PUBBLICI:**
appalti e subappalti di lavori pubblici
appalti pubblici di forniture
appalti pubblici di servizi
gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione
- **APPALTI PRIVATI:**
appalti privati soggetti al rilascio di concessione
appalti privati soggetti al rilascio di denuncia inizio attività (DIA)
- **RILASCIO ATTESTAZIONI SOA / ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI / ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI.**

Il DURC può essere richiesto:

- dalle imprese (o dai loro intermediari: consulenti del lavoro e associazioni di categoria)
- dalle Pubbliche Amministrazioni
- dagli Enti Privati a rilevanza pubblica
- dalle SOA.

RILASCIO DEL DURC

- per APPALTI PUBBLICI

Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può autocertificare l'assolvimento agli obblighi contributivi.

Il DURC dovrà essere prodotto successivamente:

nel caso di appalti/subappalti di lavori pubblici:

- per l'aggiudicazione dell'appalto (verifica dell'autocertificazione)
- prima della stipula del contratto
- prima del pagamento degli stati di avanzamento
- prima del collaudo e del pagamento del saldo finale

nel caso di appalti di forniture:

- per l'aggiudicazione dell'appalto (verifica dell'autocertificazione)
- prima della stipula del contratto (ove previsto)
- prima dell'emissione del certificato di pagamento
- all'atto del pagamento finale

nel caso di appalti di servizi:

- per l'aggiudicazione dell'appalto (verifica dell'autocertificazione)
- prima della stipula del contratto
- all'atto della regolare esecuzione
- alla liquidazione di ogni fattura

nel caso di gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione

- per l'aggiudicazione dell'appalto (verifica dell'autocertificazione)

- prima della stipula della relativa convenzione o del rilascio della concessione.
- per LAVORI PRIVATI
Il DURC dovrà essere prodotto prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

- per ATTESTAZIONI SOA / ALBO FORNITORI / AGEVOLAZIONI, ecc.
Il DURC dovrà essere prodotto prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

REQUISITI DI REGOLARITA'

Il DURC attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi riferiti all'intera situazione aziendale e rilevati alla data della richiesta (sono irrilevanti le eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente a tale data).

In caso di subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice.

1) REGOLARITA' AI FINI INPS

Per l'INPS l'impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1 - sussiste correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici
- 2 - i versamenti effettuati corrispondono all'importo del saldo denunciato
- 3 - non esistono inadempienze in atto.

L'impresa è da ritenersi regolare anche quando:

- vi è una richiesta di rateazione per la quale la struttura periferica competente ha espresso parere favorevole motivato
- vi è in atto un contenzioso amministrativo (purché non instaurato per finalità meramente dilatorie) o giudiziario (per il quale l'autorità competente ha emesso apposito provvedimento di sospensione)
- vi sono sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es.: calamità naturali)
- è stata inoltrata istanza di compensazione per la quale è stato documentato il credito
- vi sono creditori iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Per le ditte con posizioni INPS in più province (e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi), dovranno essere verificate tutte le singole posizioni contributive territoriali.

2) REGOLARITA' AI FINI INAIL

Per l'INAIL l'impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1 - l'impresa risulta titolare di CODICE CLIENTE con PAT attive
- 2 - ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili
- 3 - ha versato quanto dovuto per premi e accessori

L'impresa è da ritenersi regolare anche quando:

- il rischio assicurato corrisponde, per natura e entità, a quello proprio dell'appalto
- vi è una richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura o, nel caso di competenza superiore, se è stato inoltrato dallo stesso responsabile un motivato parere favorevole
- vi è in atto un contenzioso amministrativo (purché non inoltrato in maniera pretestuosa) che sospende i pagamenti per la parte contestata oppure un contenzioso giudiziario per il quale l'autorità competente ha emesso apposito provvedimento di sospensione
- vi sono sospensioni dei pagamenti o altri tipi di agevolazioni previste da disposizioni legislative (es.: calamità naturali, condoni, emersione)
- sono state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24 o se la struttura ha verificato che l'impresa è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella.

3) REGOLARITA' AI FINI CASSA EDILE

A livello territoriale, la Cassa Edile verifica la regolarità dell'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di propria competenza.

A livello nazionale, la Cassa Edile verifica che l'impresa non sia fra quelle segnalate come irregolari dalla Banca Dati Nazionale delle Casse Edili.

Per la CASSA EDILE l'impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:

1 - l'impresa ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti (compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione)

2 - l'impresa ha dichiarato nella denuncia mensile alla Cassa Edile per ciascun operaio un numero di ore lavorate (o di assenza giustificata) non inferiore a quello contrattuale

3 - l'impresa non risulta presente nell'elenco delle imprese irregolari della Banca Dati Nazionale delle Casse Edili.

Per i lavori pubblici, la certificazione di regolarità richiesta in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale viene rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio; la dichiarazione di regolarità sarà riferita al periodo per il quale è stata effettuata la richiesta di certificazione.

MODELLO DI RICHIESTA DEL DURC

Il modello di richiesta del DURC è unico. E' predisposto sia per la compilazione telematica che per la compilazione su modello cartaceo.

Le modalità di richiesta variano a seconda che la dichiarazione si riferisca a:

A - APPALTI IN EDILIZIA:

1. Lavori pubblici nel settore edile
2. Lavori privati nel settore edile soggetti a concessione o DIA

B - ALTRI APPALTI E RICHIESTE:

1. Appalti pubblici di forniture e servizi
2. Appalti pubblici di gestione di servizi e attività in convenzione o concessione non legate a lavori edili
3. Attestazioni SOA / iscrizione all'Albo Fornitori / richieste di sovvenzioni, finanziamenti e agevolazioni.

A - APPALTI IN EDILIZIA

Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.

MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta può essere inoltrata:

A - in via telematica

B - per posta o di persona allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.

In entrambi i casi, verrà assegnato alla richiesta un CODICE IDENTIFICATIVO della PRATICA (C.I.P.)

(Qualora il modello di richiesta non sia stato compilato in ogni sua parte, la Cassa Edile provvederà a richiedere all'impresa i dati mancanti. Se i dati non perverranno entro 10 giorni, la domanda verrà considerata "non ammissibile".)

MODALITA' DI RILASCIO

L'istruttoria viene operata separatamente da ciascuno dei tre Enti e sottoposta alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento.

Qualora sia ritenuto necessario, gli Enti possono richiedere all'impresa le quietanze dei versamenti o qualunque altra documentazione ritenuta utile per accertare la regolarità dell'impresa. La documentazione va presentata entro e non oltre 10 giorni all'Ente che ne ha fatto richiesta. Decorso inutilmente i 10 giorni, l'Ente si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso. (La richiesta di documentazione utile ai fini dell'istruttoria sospende il termine di rilascio del DURC.)

La Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del DURC sulla base dei dati in proprio possesso, attestando anche quanto ha acquisito dagli altri Enti.

Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un DURC attestante la NON regolarità dell'impresa. Sul DURC dovrà essere specificato quali irregolarità sono state riscontrate e il loro ammontare, ove quantificabile.

TEMPI DI RILASCIO

Il DURC viene rilasciato nel momento in cui tutti e tre gli Enti hanno comunicato l'esito delle rispettive istruttorie.

Il termine massimo per l'emissione del DURC è 30 GIORNI dalla data di rilascio del CIP (con l'esclusione di eventuali sospensioni dell'istruttoria per richiesta di documentazione).

Qualora il termine di 30 giorni decorra senza che uno o più Enti si siano pronunciati in merito alla regolarità dell'impresa, scatterà la procedura del silenzio-assenso per la parte non verificata.

Accertato che non vi sia in atto alcuna sospensione a fini istruttori, la Cassa Edile stamperà il DURC e ne invierà una copia all'impresa (e una copia al richiedente, qualora quest'ultimo sia diverso dall'impresa) a mezzo posta.

B - ALTRI APPALTI E RICHIESTE PER LE IMPRESE EDILI

Nei casi in cui la richiesta riguardi un'impresa edile, il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio. Modalità e tempi di rilascio sono gli stessi previsti per gli appalti in edilizia riportati sopra.

PER LE IMPRESE NON EDILI

Nei casi in cui la richiesta riguardi un'impresa non edile, il DURC viene rilasciato dall'Istituto (INPS o INAIL) presso il quale è stata inoltrata la richiesta. La richiesta può essere inoltrata:

A – in via telematica

B – per posta o di persona presso un qualsiasi sportello INPS o INAIL .

In entrambi i casi, verrà assegnato alla richiesta un CODICE IDENTIFICATIVO della PRATICA (C.I.P.) e i due Istituti interessati apriranno, separatamente, un'istruttoria per verificare la regolarità dell'impresa. Modalità e tempi di rilascio sono gli stessi previsti per gli appalti in edilizia riportati sopra.

INVIO TELEMATICO DELLA RICHIESTA

La richiesta può essere inoltrata in via telematica.

Le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica devono richiedere il DURC esclusivamente in via telematica accedendo al portale:

www.sportellounicoprevidenziale.it

Le Imprese e gli Intermediari possono richiedere il DURC accedendo ai seguenti portali:

www.sportellounicoprevidenziale.it

www.inps.it

Utilizzare il codice fiscale e il PIN rilasciato dall'Inps per la fruizione dei servizi on-line

www.inail.it

Utilizzare il codice di accesso ai servizi di Punto Cliente rilasciato dall'Inail per la fruizione dei servizi on-line